

IVA : art. 54bis ed avvisi bonari su liquidazioni trimestrali

L'agenzia dell'entrate invia segnalazioni di irregolarità per i versamenti trimestrali. Bypassate le norme sul ravvedimento dei versamenti iva omessi per effetto dell'art. 54bis

La trasmissione delle **comunicazioni trimestrali Iva (L.I.P.E.)**, è uno dei nuovi adempimenti fiscali che l'agenzia dell'entrate ha istituito a partire dal 2017. L'obbligo è stato introdotto dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 e prevede che il contribuente, in proprio o tramite intermediario, trasmetta telematicamente i dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento. Quella della liquidazione iva è un'operazione periodica, mensile o trimestrale, ormai consolidata e potremmo dire "abitudinaria" per ciascun imprenditore (ad eccezione dei soggetti in regime forfettario o in altri regime di esclusione). Ciò che invece rappresenta la novità è invece l'invio di tali dati all'agenzia dell'entrate. Dopo le polemiche che hanno accompagnato il primo invio del nuovo adempimento per i continui problemi tecnici della piattaforma telematica, la trasmissione delle comunicazioni trimestrali IVA stupiscono nuovamente rivelando quella che è probabilmente la loro vera natura : un sistema per forzare l'incasso del debito iva.

Liquidazioni Iva (L.I.P.E.) : arrivano le segnalazioni di irregolarità

È di questi giorni infatti la notizia che numerosi contribuenti stiano ricevendo una comunicazione dall'agenzia

dell'entrate con il quale si richiede il pagamento dell'importo comunicato e non pagato, con l'aggiunta di sanzione al 10%, entro 30 giorni. Trascorso tale termine l'importo sarà soggetto ad una sanzione non più del 10% ma bensì del 30% con annessa iscrizione a ruolo.

In verità l'agenzia dell'entrate ai contribuenti, che non avevano saldato il proprio debito risultante dalla trasmissione delle comunicazioni trimestrali iva, per il primo trimestre, aveva già inviato nel mese di luglio un invito a saldare.

Rientrava tuttavia tra le operazioni note come compliance, ossia un invito a sanare proprio le irregolarità nel tramite del ravvedimento operoso. Una comunicazione già di suo poco chiara se si considera che l'istituto del ravvedimento operoso per il debito iva è da sempre valido sino all'invio della relativa dichiarazione IVA annuale (per altro dal 2017 anticipata al mese di febbraio e non più inserita insieme al modello Unico in scadenza alla fine di settembre) e che lo stesso debito confluisce poi nel saldo iva. Le comunicazioni di questi giorni invece sono tutto tranne che un invito.

La comunicazione è inoltrata a mezzo PEC e impone (vi è scritto chiaramente che "non è impugnabile"), salvo versamento già effettuato e non recepito, come abbiamo scritto che il pagamento sia effettuato entro 30 giorni per poter usufruire di una sanzione del 10% (1/3 del 30% art. 13 Dlgs 471/97) e per non incorrere, in caso contrario, in una maggiore sanzione al 30% e conseguente iscrizione a ruolo. È consentito, come per le comunicazioni ai sensi ex art. 36 bis, di rateizzare la somma sebbene al momento il sistema automatico messo a disposizione dall'agenzia dell'entrate (**qui il link**) non lo consenta. Alle sanzioni vanno aggiunti gli interessi il cui tasso è prossimo al valore del 1.6% e quindi non più rapportati agli effettivi giorni di ritardo come normalmente previsto in caso di comunicazione ex art. 36 bis.

In un caso analizzato ad un importo non pagato di circa 8.500€ sono stati infatti aggiunti interessi per circa € 137. Tenuto

conto che dal sorgere del debito, 16 maggio 2017, alla data di notifica, 28 settembre 2017, sono trascorsi 141 giorni gli interessi sarebbero stati nettamente inferiori. Lo stesso dicasi in caso di ravvedimento operoso.

Art. 54bis comma 2 bis : questo sconosciuto ...

L'aspetto più significativo di tali comunicazioni è sicuramente l'impossibilità per il contribuente di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 Dlgs 472/97 a seguito della formale messa in conoscenza di "altre attività amministrative" da parte dell'Agenzia dell'entrate. Ma è davvero così? È questo il motivo per cui l'Agenzia dell'entrate per un ritardo di circa 4 mesi impone una riscossione anticipata applicando inoltre un costo così esoso? La pretesa erariale, è indicato, viene avvalorata sulla base dell'**art. 54bis** comma 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che recita: << Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405>>

Art.54 bis: se vi e' pericolo per la riscossione ...

Vi è quindi pericolo per la riscossione in un ritardo di 4 mesi da parte dei contribuenti? La risposta è sicuramente "NO" ed infatti non è con queste motivazioni che il contribuente viene "invitato" a versare quanto dichiarato nelle

comunicazioni trimestrali Iva. Occorre risalire all'art. 21bis DL 78/2010 modificato con decreto legge 193 dell'ottobre 2016 e riportante, *in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto*, al termine del comma 2 punto 5 conclude con: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste" Il pericolo per la riscossione quindi, in caso di iva, si ravvisa **indipendentemente dalle reali condizioni di pericolo** in forza di una deroga formalmente espressa.

Art. 54bis : crisi di liquidità ...

La richiesta di saldo delle liquidazioni iva, grazie all'applicazione dell'**art. 54bis 2 comma bis**, crea sicuramente un'ulteriore difficoltà ad un sistema imprenditoriale già in crisi di liquidità e di carente supporto finanziario dal sistema bancario. Frequente infatti è il caso di imprenditori che spinti da difficoltà finanziarie preferiscono utilizzare i pochi fondi per il pagamento di stipendi o dei fornitori per garantire il normale svolgimento delle attività. Un espediente che sicuramente può arrivare ad assumere natura non legale (a proposito di segreti ...) ma che se abbinato al ravvedimento operoso rappresenta una leva finanziaria non di poco conto considerato il costo del denaro e le difficoltà nell'avere liquidità dai canali bancari. Numerose sono le voci, di professionisti e non, che indicano nella non comunicazione dei dati della liquidazione iva un modo per risparmiare o quantomeno differire il momento del saldo. Calcolando infatti la possibilità di pagare una sanzione per tardiva comunicazione ed abbinando il tutto al ravvedimento operoso, che di fatto non sarebbe precluso, è possibile risparmiare anche oltre il 50%. Il pressing dello stato sull'iva è certamente da associare alle richieste finanziarie e di quadratura dei conti pubblici avanzate dalla Comunità Europea. È notizia recente che secondo l'ultimo rapporto della Commissione Ue, il gap tra il gettito Iva prevedibile e quello

realmente incassato è stato di 35 miliardi di euro nel 2015, il più alto di tutta la Ue in valore assoluto. Questa misura quindi, insieme a quelle precedenti dello split payment ed al reverse charge su computer e tablet, mira ad incrementare il gettito IVA dello stato ed a contrastare le frodi in tale ambito. A questo si aggiunge l'importanza per lo stato di inserire nel bilancio 2017 quanti più crediti accertati.

Un comportamento che molti addetti ai lavori sottolineano non essere consentito a parti invertite.

Unica consolazione resta la considerazione che sebbene la liquidazione dell'iva trimestrale non possa essere, in questo modo, soggetta a ravvedimento può tuttavia essere rateizzata.

Se hai apprezzato il nostro articolo e vuoi aiutarci a sviluppare il nostro progetto di informazione, aggiungi la nostra pagina facebook ai tuoi preferiti ed invita i tuoi contatti a fare altrettanto